



51

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Michelangelo Petruzziello	Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo	Giudice relatore

Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 189 dell'anno 2025 depositato da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato [REDACTED] in [REDACTED],
[REDACTED] 22,
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno (C.F. BNGLGU68E12A512B), in
forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Aversa alla via Armando Diaz n. 112;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[REDACTED] ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per accedere
alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del
sovraindebitato.





Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto l'istante risiede [REDACTED], luogo in cui ha sede altresì l'impresa individuale [REDACTED] bitta il 14/10/2024 e volta alla erogazione di servizi di consulenza pubblicitaria.

Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, il ricorrente possiede lo *status* di sovraindebitato.

L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il "*sovraindebitamento*" come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*".

L'impresa di cui il ricorrente è titolare, costituita soltanto alla fine del 2024, nei primi mesi di vita non ha ancora assunto le dimensioni rilevanti per l'apertura di una liquidazione giudiziale (si legga la relazione dell'OCC a pag. 9: "*fatture da ottobre a dicembre del 2024 pari complessivamente ad € 370,49; fatture da gennaio ad aprile del 2025 pari complessivamente ad € 1.010,76*"). La fonte di reddito principale è costituita dunque dalla retribuzione da lavoro dipendente presso la società LIDL Italia s.r.l., ove presta servizio con la qualifica di impiegato di III livello.

Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di crisi. L'OCC ha accertato una complessiva debitoria di € 117.051,40, a fronte di un reddito mensile stimato in € 2.196,98 (media calcolata su dodici mensilità), sul quale gravano sia il peso dei debiti, sia le spese di sostentamento dell'intero nucleo familiare. Le obbligazioni contratte appaiono sproporzionate anche rispetto al patrimonio prontamente liquidabile, attesa l'assenza di cespiti immobiliari.

Nella relazione il gestore della crisi, avv. Costantino Tamburrino, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.





Ha inoltre ricostruito l'attuale entità del patrimonio liquidabile del debitore, comprensivo del reddito da lavoro dipendente, di un'autovettura in proprietà esclusiva e di quote su due vetture. Su espresso invito del Tribunale, ha infine integrato la propria relazione sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, attribuite essenzialmente alla necessità di soddisfare elementari esigenze di vita personale e familiare.

Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.

Come effetto della apertura della procedura, tutti i beni del patrimonio saranno messi a disposizione della liquidazione giudiziale, come da avvertimento reso alla udienza del 4/7/2025, ivi compresa l'autovettura Dacia targ. [REDACTED] di cui non può essere autorizzato l'utilizzo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII a seguito di iscrizione di fermo amministrativo.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato: dott. Giovanni Di Giorgio.

Liquidatore: dott. Giorgio Sansone.

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei debitori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

ORDINA

Firmato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ca4d710b666d9970
Firmato Da: MONTANO ELISABETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 542648f37f979cd2
Firmato Da: MAGLIULO BENEDETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d66bcab7e67e24dc9e4e4a79c3f0f25





la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso i competenti uffici del PRA;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e la pubblicazione sul registro delle imprese.

Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 19 novembre 2025

Il Giudice relatore

Dott.ssa Benedetta Magliulo

Il Presidente

Dott. Michelangelo PetruzzIELLO

Firmato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ca4d710b66d4970
Firmato Da: MONTANO ELISABETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 542648f37979cd2
Firmato Da: MAGLIULO BENEDETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d66bcab7e67e24dc9ede4a79c3f0f25

